CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Iseo (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(di seguito anche "Tuel");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "Tusp");

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Iseo (BS) n. 50 del 29 settembre 2025, recante "*Scissione mediante scorporo della Società controllata "Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa". Approvazione partecipazione indiretta del Comune di Iseo nella New.Co Sassabanek Campeggio Srl. Misura di razionalizzazione della controllata*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, Tusp via pec il 28 ottobre 2025, e assunta al protocollo

generale Cdc n. 20582 in pari data e al protocollo pareri TUSP n. 152/2025;

Vista la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 28 ottobre 2025 il Comune di Iseo (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 Tusp, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29 settembre 2025, recante "*Scissione mediante scorporo della Società controllata "Sviluppo Turistico Lago D'Iseo Spa". Approvazione partecipazione indiretta del Comune di Iseo nella New.Co Sassabanek Campeggio Srl. Misura di razionalizzazione della controllata*", corredata dal progetto di scissione mediante scorporo e dal *business plan*.

In sede motivazionale il Comune premette di detenere "*il 54,81% del capitale sociale della società "Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A." (di seguito STLI), controllata a partecipazione mista, con la presenza di altri soci pubblici e privati*", la quale "*ha come oggetto statutario la valorizzazione turistica del lago d'Iseo e gestisce il compendio "Sassabanek", articolato in Sporting Lido (impianto natatorio), Campeggio e Cascina*". Proprio in ordine a tale società, si evidenzia, "*la Corte dei conti – Sezione Regionale Lombardia, con deliberazione n. 226 del 4/11/2024, ha rilevato la non piena coincidenza dell'oggetto sociale con l'art. 4 del D.lgs. 175/2016 (TUSP), sollecitando l'adeguamento*", posto che "*la normativa nazionale (artt. 13 e 14 TUEL), la riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117) e la L.R. Lombardia n. 27/2015 riconoscono ai Comuni funzioni di promozione e controllo del turismo, ma non la gestione diretta di attività a rilevanza economico-concorrenziale, come i campeggi*".

Sulla base di tali premesse viene deliberata una scissione *ex* art. 2506.1 c.c., al dichiarato fine di "*riallineare l'attività della società controllata Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. alle finalità istituzionali del Comune (…) concentrando l'azione della stessa nella promozione turistica e nella gestione dell'area balneare (impianto natatorio), mentre le attività a carattere*

economico-concorrenziale, come il campeggio, vengono opportunamente separate in una società autonoma" (cfr. in termini del. CC 50/2025 cit., pag. 4).

Con l'operazione in esame, dunque, il Comune intende scorporare dalla società c.d. scissa (Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa – STLI) le attività di gestione del campeggio per affidarle alla società c.d. beneficiaria di nuova costituzione (Sassabanek Campeggio Srl), il cui socio privato verrà individuato tramite gara: come rimarca il Business plan (pag. 7) allegato al provvedimento in esame, "*la società scissa trasferisce ad una società beneficiaria, di nuova costituzione che continuerà la sua attività nel settore Turismo parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di quote della società beneficiaria*".

Conclusivamente, il Consiglio Comunale delibera come segue (cfr. del. CC, pagg. 7-8):

- "*di approvare l'operazione di scissione mediante scorporo della società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A., con conferimento del ramo d'azienda "Campeggio" nella nuova società a responsabilità limitata denominata "Sassabanek Campeggio S.r.l.", interamente partecipata da STLI, secondo quanto previsto nel Progetto predisposto dall'Amministratore Unico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*";

- "*di approvare lo statuto della nuova società beneficiaria, allegato B al Progetto di scissione, facendolo proprio quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*";

- "*di autorizzare, nell'ambito dell'operazione di scissione, il trasferimento in favore della società beneficiaria "Sassabanek Campeggio S.r.l." degli immobili individuati nell'Allegato D al Progetto di scissione, quali componenti del ramo d'azienda "Campeggio", disponendo che siano posti in essere tutti i conseguenti adempimenti catastali e pubblicitari*";

- "*di dare atto: che la partecipazione del Comune di Iseo nella nuova società sarà esclusivamente indiretta, per il tramite della quota detenuta in STLI, senza impegni finanziari diretti a carico del bilancio comunale; che il socio privato della new.co beneficiaria dovrà essere individuato mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 175/2016*";

- "*di inviare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs 175/16, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (…) nonché alla Corte dei Conti per la Lombardia, la quale si pronuncia, entro 60 giorni dal ricevimento, sulla conformità dell'atto alle*

disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (…)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

I parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria (cfr. del. di questa Sezione n. 161/2022/PAR). Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto

all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. sempre del. della Sezione n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 Tusp);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. In via preliminare, ritiene il Collegio di soffermarsi sull'istituto della scissione mediante scorporo, ora disciplinato dall'art. 2506.1 c.c., introdotto dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con cui è stata recepita la direttiva Ue 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva Ue n. 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Come ha osservato la giurisprudenza contabile sul punto, "*tale fattispecie (…) ricorre quando una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività*" (così C. conti, Sez. regionale controllo Toscana, del. n. 275/2024/PASP).

Merita altresì segnalare, sulla scorta dei precedenti di questa Sezione, che le relative operazioni attuative sono state ritenute sussumibili nel perimetro dell'art. 5 Tusp, con conseguente assoggettamento al controllo (cfr. C. conti, Sez. reg. controllo Lombardia, del. n. 219/2025/PASP e ss.).

3. Così inquadrata la fattispecie, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i su esposti parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, Tusp).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria, la delibera in esame richiama il *decisum* di questa Sezione n. 226/2024/VSG, rimarcando che "*l'operazione di scissione si rende necessaria per riallineare l'attività della società controllata Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. alle finalità istituzionali del Comune, come rilevato anche dalla Corte dei conti per la Lombardia (…), concentrando l'azione della stessa nella promozione turistica e nella gestione dell'area balneare (impianto natatorio), mentre le attività a carattere economico-concorrenziale, come il campeggio, vengono opportunamente separate in una società autonoma*".

Senonché, dinanzi alle motivazioni spese dall'Amministrazione, il Collegio intende soffermarsi sullo specifico tema del rispetto del vincolo finalistico *ex* art. 4 Tusp, per formulare i seguenti rilievi.

Da un lato, si osserva che le attività di gestione del campeggio saranno conferite alla New.Co, di cui il Comune continuerà in ogni caso a detenere (indirettamente) la maggioranza delle quote, sulla scorta dell'iter scandito dal Business plan: "*Costituzione di Sassabanek Campeggio S.r.l.; Trasferimento del ramo campeggio alla nuova società; Cessione del 40% delle quote a nuovi partner per € 1.000.000; Mantenimento della gestione balneare alla società madre*" (cfr. ivi pag. 8).

Mette conto tuttavia evidenziare, sulla scorta della del. n. 226/2024/VSG cit., che esulano dal perimetro dell'art. 4, co. 1-2 Tusp le attività di gestione dei campeggi e dei

servizi ricettivi, qui assegnate alla società beneficiaria Sassabanek Campeggio Srl, la quale rimane riconducibile al Comune in via indiretta.

Ciò in quanto proprio l'art. 4 T.U. cit., nel sancire al comma 1 che "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*", declina al comma 2 l'elenco di ambiti in cui la PA può procedere allo "*svolgimento delle attività*" istituzionali: all'evidenza, in tale elenco non rientra l'attività gestoria oggetto di conferimento alla costituenda Sassabanek Campeggio Srl.

In ultima analisi, a fronte di tale preclusione normativa, spetta al Comune – in sede di revisione degli organismi partecipati *ex* art. 20 Tusp – vagliare le ulteriori iniziative per la cessione completa della partecipazione indiretta in Sassabanek Campeggio Srl ovvero individuare, se ne esistono, ragioni di mantenimento della partecipazione coerenti con le finalità istituzionali ed aderenti al dettato della legge.

Dall'altro lato, fermo quanto sinora esposto, va comunque ricordato che il presente parere negativo non osta alla facoltà dell'Amministrazione di procedere egualmente: in tale ipotesi, tuttavia, quest'ultima è tenuta a motivare in via analitica ed espressa le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere di questa Corte, *ex* art. 3, L. n. 241/1990, dandone pubblicità nel proprio sito internet istituzionale ed informando la Sezione (cfr. delibera n. 331/2025/PASP di questa Sezione).

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "*ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

Soffermando l'attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, giova in primo luogo evidenziare che le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che "*il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di*

carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'àmbito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, occorre fare riferimento alla relazione illustrativa *ex* art. 5 Tusp, allegata al corredo motivazionale della delibera in esame, in cui è illustrata l'analisi economico-finanziaria per il triennio 2026/2028:

Società scissa			
Voce	**2026**	**2027**	**2028**
Ricavi totali	€ 776.605	€ 827.670	€ 878.788
Costi diretti	€ 556.668	€ 583.602	€ 611.882
Margine operative	€ 219.937	€ 244.068	€ 266.906
EBITDA %	20,0%	18,5%	20,0%
Risultato netto	€ 8.723	€ 28.180	€ 41.018

Società beneficiaria			
Voce	**2026**	**2027**	**2028**
Ricavi totali	€ 1.193.000	€ 1.343.000	€ 1.443.000
Costi diretti	€ 610.389	€ 645.987	€ 684.894
Margine operativo	€ 582.611	€ 697.013	€ 758.106
EBITDA %	40,2%	43,9%	44,7%
Risultato netto	€ 205.858	€ 284.140	€ 320.696

Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la delibera CC in esame puntualizza che "*la scissione non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune di Iseo, ma unicamente la nascita di una partecipazione indiretta tramite STLI nella nuova società beneficiaria*".

Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, invece, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, "*deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (…). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (…) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio*" (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, l'analisi sulla convenienza economica contenuta nel Business plan è articolata su quattro punti (ivi, pag. 15):

- "*Occupazione: aumento del personale stagionale e qualificato in netta relazione al raggiungimento degli obbiettivi. Media 3 tempo indeterminato e 32-35 tempo determinato*";
- "*Indotto: crescita di attività ricettive, ristorative e commerciali*";
- "*Attrattività: rafforzamento del brand Lago d'Iseo come destinazione turistica sostenibile*";
- "*Valorizzazione pubblica: infrastrutture più moderne e fruibili*".

Il Collegio quindi, nel prendere atto dell'istruttoria illustrata in sede provvedimentale, richiama ancora una volta le osservazioni critiche già formulate *sub* **§ A** in rapporto al vincolo finalistico, laddove il dettato dall'art. 4 Tusp preclude all'Ente di mantenere – anche indirettamente – partecipazioni societarie nell'ambito della gestione dei

campeggi. Per l'effetto, si rammentano gli obblighi *ex* art. 20 Tusp e art 3, L. n. 241/1990 nei termini su esposti.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito esplicitata nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Sul punto, la delibera CC (pag. 4, punto "c") si limita a prospettare la "*compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità*" nei seguenti termini: "*la separazione riduce i rischi di commistione tra funzioni pubbliche e attività commerciali, aumenta la trasparenza gestionale e migliora i margini di efficienza organizzativa ed economica*".

Il Business plan, dal canto suo, afferma che "*la creazione di una società beneficiaria dedicata consentirà … di: attribuire maggiore autonomia gestionale e capacità decisionale al ramo campeggio, favorendone l'efficienza operativa e l'adattamento alle dinamiche di mercato; attrarre capitali di rischio e partner industriali in grado di supportare il piano di investimenti e portare nuove competenze nella gestione delle strutture; liberare risorse finanziarie nella società scissa, da destinare al miglioramento e alla riqualificazione della zona balneare e dei servizi complementari; perseguire un modello di governance più moderno, trasparente e*

funzionale agli obiettivi di crescita; valorizzare ulteriormente il patrimonio turistico e ambientale del Lago d'Iseo, con ricadute positive sull'economia locale e sull'attrattività territoriale" (ivi, pagg. 15-16).

La Sezione prende atto, ferma rimanendo la criticità in ordine al rispetto del vincolo finalistico *ex* art. 4 Tusp, per le ragioni *sub* **§ A**.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Sul punto, la delibera CC conclude nel senso della "*assenza di contrasto con la normativa europea*", argomentando che "*l'operazione non comporta aiuti di Stato, poiché l'eventuale ingresso di soci privati avverrà esclusivamente mediante procedure competitive e trasparenti, in conformità con l'art. 17 TUSP e con la disciplina europea in materia*".

La Sezione prende atto.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 Tusp, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La del. CC in esame puntualizza infatti che "*lo schema di deliberazione è stato sottoposto a consultazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 TUSP, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, assicurando partecipazione e trasparenza*".

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nelle considerazioni sopra esposte rende **parere in parte negativo**, con specifico riguardo al profilo del rispetto del vincolo finalistico (art. 4, d.lgs. n. 175/2016 cit.), sulla deliberazione CC n. 50 del 29 settembre 2025 del Comune di Iseo (BS). L'Amministrazione, qualora intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare in maniera analitica ed espressa le ragioni per le quali si discosta dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale ed informandone la Sezione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco e al presidente del consiglio comunale del Comune di Iseo (BS), perché ne informino l'Assemblea.

ORDINA

al Comune di Iseo (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
(Francesco Testi)	(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
24 dicembre 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)